

Allegato C) al n. 58189/37123 di rep.

STATUTO FONDAZIONE UNIPOLIS

Art. 1 - Fondazione

E' costituita, con sede in Bologna, attualmente in via Stalingrado n. 53, la Fondazione denominata "UNIPOLIS".

Uffici e sedi secondarie della Fondazione potranno essere costituiti in Italia e all'estero.

La successiva variazione della sede sociale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica del presente statuto. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione, a mezzo del suo legale rappresentante, dovrà depositare apposita dichiarazione all'Ufficio delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di Bologna.

Art. 2 - Finalità e attività della Fondazione

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di ricerca scientifica e culturale, di educazione e istruzione, di impegno sociale, sia attraverso progetti operativi propri che mediante l'erogazione di risorse economiche a terzi.

A tale riguardo la Fondazione si pone quali finalità la promozione della cultura, della ricerca, della sicurezza, della legalità e della solidarietà. Uno specifico impegno sarà dedicato alle iniziative connesse alla promozione della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile.

2. La Fondazione promuoverà e svolgerà le seguenti attività:

- a) definizione e realizzazione di ricerche, studi, convegni e incontri su temi economici, giuridici, sociali e storici, riguardanti le organizzazioni dell'economia sociale, i sistemi d'impresa, le assicurazioni private e di interesse collettivo, anche in relazione allo sviluppo dell'innovazione dei servizi assicurativi, finanziari, del mondo del lavoro autonomo e dipendente, dei sistemi di welfare e tutela sociale, delle pari opportunità;
- b) promozione e valorizzazione di progetti ed iniziative dirette alla salvaguardia ed alla creazione di beni ed attività di interesse culturale;
- c) pubblicazione dei risultati dei propri lavori e di quanto ritiene utile per far progredire gli studi nei settori economico, finanziario, giuridico, assicurativo, sociale e culturale;
- d) istituzione di bandi, borse di studio e premi;
- e) costituzione di centri di documentazione in relazione alle finalità proposte;
- f) attività editoriali senza scopo di lucro;
- g) promozione, valorizzazione e organizzazione di attività formative rivolte ai giovani, al mondo della scuola e dell'Università, al corpo docente, sui temi della legalità, sicurezza, cultura d'impresa, economia sociale e finanziaria, del lavoro;
- h) promozione e valorizzazione di iniziative, ricerche e studi sui problemi e le attività connesse all'insorgere di feno-

meni di micro e macro criminalità, sui loro impatti sul mondo del lavoro e dell'imprenditoria, nonché sulla sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro;

i) promozione, anche in partecipazione con altri enti, di associazioni e consorzi, appartenenti all'area non profit o comunque non aventi scopo di lucro, che esercitano attività di ricerca scientifica, impegno culturale e sociale oggetto dell'attività della Fondazione;

j) erogazione di contributi economici, sia attraverso atti di liberalità che tramite l'istituzione di appositi bandi, per il sostegno a iniziative e progetti sociali, culturali e di solidarietà, in ambito nazionale e internazionale. L'attività di erogazione sarà svolta sulla base di un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio d'Amministrazione;

k) ogni altra attività non commerciale rientrante nelle sue finalità.

3. Per il perseguimento degli scopi statutari la Fondazione può stipulare ogni opportuno atto o contratto, per la realizzazione delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

4. La Fondazione persegue le sue finalità autonomamente o in collaborazione con altri enti o istituzioni, nella piena libertà delle scelte culturali e delle impostazioni metodologiche e con la più larga apertura intellettuale.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito nazionale e può effettuare interventi anche a livello internazionale.

La Fondazione persegue le proprie finalità anche attraverso l'assegnazione di contributi a progetti ed iniziative di terzi inerenti ai propri scopi.

Art. 3 - I Soggetti Partecipanti

I Soggetti Partecipanti (anche definiti Soci Partecipanti) alla Fondazione sono "Unipol Gruppo Finanziario S.p.A." e "UnipolSai Assicurazioni S.p.A".

Art. 4 - Patrimonio - Proventi

1. Il patrimonio della Fondazione (il "Patrimonio") è costituito:

a) dal fondo di dotazione esistente alla data di entrata in vigore del presente statuto;

b) dalle somme, dai beni mobili ed immobili che ulteriormente pervengano alla Fondazione dai Soci Partecipanti, da enti o da privati e che vengano eventualmente dal Consiglio di Amministrazione espressamente destinati al Patrimonio;

2. Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione disporrà dei seguenti proventi:

- i redditi ed i frutti del Patrimonio di cui al presente ar-

ticolo sub. 1);

- i contributi versati dai Soci Partecipanti; le somme derivanti dalla partecipazione a bandi e iniziative promosse da enti pubblici nazionali o sovranazionali; le donazioni da enti pubblici o soggetti privati e che non siano espressamente destinate ad incremento del Patrimonio.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione

Il Comitato di Presidenza

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Comitato Scientifico

Tutte le cariche relative agli Organi sopra elencati, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, sono gratuite, salvo eventuali rimborsi per spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, in ragione della carica medesima.

Costituisce eccezione alla previsione di cui sopra il disposto di cui all'art. 7, comma 5 a favore del Consigliere Delegato.

Art. 6 - Il Presidente

1. Il Presidente ha il compito di rappresentare la Fondazione, sia verso i Soci Partecipanti, che presso i soggetti terzi. Vigila sul corretto andamento della gestione, sull'esecuzione delle delibere del Comitato di Presidenza e del Consiglio di Amministrazione.

2. Convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e decide le modalità di espressione del voto; convoca, inoltre, le riunioni del Comitato Scientifico.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere Delegato, hanno la rappresentanza legale della Fondazione. In caso di urgenza, il Presidente, sentito il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione.

4. In caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente o il Consigliere Delegato, su mandato del Vice Presidente, svolgono le funzioni di Presidente della Fondazione.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

1. L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, nominato dai Soci Partecipanti, composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 13, scelti congiuntamente dai Soci Partecipanti, d'intesa fra loro con decisione unanime.

Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione viene deciso dai Soci Partecipanti al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri di amministrazione restano in carica per tre

anni e possono essere riconfermati.

Nell'ipotesi di cessazione della carica di uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla sostituzione, purchè la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dai Soci Partecipanti. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Amministratori.

Se, a seguito della cessazione di taluni Amministratori, viene meno la maggioranza degli stessi, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato e il Consiglio di Amministrazione verrà ricostituito con le stesse modalità previste dal comma primo da parte dei Soci Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione scaduto per decorrenza del triennio, rimane in carica fintanto che non si è provveduto, con le modalità previste al precedente comma primo, al suo rinnovo da parte dei Soci Partecipanti.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno,

presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, su convocazione del suo Presidente o del Vice Presidente o del Consigliere Delegato, ed ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio viene convocato con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica. In caso di avviso spedito a mezzo di posta elettronica, il destinatario dovrà procedere all'invio al mittente di un messaggio di conferma dell'avvenuta ricezione.

In caso di inerzia del Presidente o del Vice Presidente o del Consigliere Delegato all'effettuazione della convocazione, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da un membro dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, connessi in modalità audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabil-

mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tal caso, il Consiglio si intenderà riunito nel luogo ove sono il Presidente ed il Segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Nei casi di modificazione dello Statuto e di decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e delibera con il voto favorevole dei componenti che rappresentino almeno i due terzi del Consiglio; l'astensione di uno o più Consiglieri comporta la diminuzione del quoziente deliberativo del Consiglio.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario, ove nominato.

3. Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione e l'amministrazione della Fondazione, nonché la determinazione dei criteri di indirizzo culturale e scientifico della Fondazione medesima. In particolare, salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto:

a) approva il bilancio annuale della Fondazione, un preventivo di impegni di spesa ed il relativo programma di attività della Fondazione;

b) approva i regolamenti interni determinando, altresì, i criteri di indirizzo e di utilizzo dei proventi a cui deve attenersi la Fondazione nell'esercizio dell'attività per il perseguimento degli scopi statutari;

c) nomina all'interno dei suoi membri un Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato;

d) nomina, anche al di fuori dei propri membri, il Direttore della Fondazione, il quale ha il compito di attendere all'organizzazione e all'attività della Fondazione, nell'ambito delle deleghe ad esso conferite;

e) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento;

f) delibera sui contratti e su ogni altra decisione necessaria per il funzionamento della Fondazione;

g) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;

h) delibera in genere su tutti gli affari, anche di straordinaria amministrazione che interessano la Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Consigliere Delegato, ad esclusione di quelle descritte nelle lettere a), b), c).

5. Il Consiglio di Amministrazione può determinare il compenso spettante al Consigliere Delegato nominato ai sensi del precedente comma 4°.

6. Il Consiglio di Amministrazione può istituire le commissioni e i comitati che riterrà opportuni e necessari per il funzionamento e lo sviluppo della Fondazione.

Art. 8 - Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto da un numero di membri fino ad un massimo di tre, designati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Comitato di Presidenza ha il compito di:

- istruire le pratiche riguardanti i progetti e le attività che ineriscono alla gestione ordinaria e straordinaria dell'attività della Fondazione;
- esprimere pareri e deliberare sulle richieste relative a contributi ed elargizioni, al fine di consentire la regolare e coerente attività della Fondazione. Le predette delibere sono sempre comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva.

Art. 9 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 3 membri titolari scelti congiuntamente dai Soci Partecipanti, d'intesa fra loro con decisione unanime, e dura in carica 3 anni.

Il Collegio, il quale elegge al suo interno il Presidente, che deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti, accerta la regolarità dell'amministrazione e della contabilità ed esprime il proprio parere sui bilanci della Fondazione.

Il Collegio riferisce e comunica l'esito dei propri accertamenti nonché le valutazioni sui bilanci e sulla relazione di gestione al Consiglio di Amministrazione e, su loro richiesta, ai Soci Partecipanti.

Art. 10 Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di venti membri, indicati dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato Scientifico verranno scelti fra personalità del mondo accademico, scientifico, culturale, delle professioni e del volontariato.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e possono essere riconfermati.

I componenti del Comitato Scientifico possono essere integrati durante il mandato del Consiglio di Amministrazione oppure sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso.

Il Comitato Scientifico ha un ruolo consultivo, fornisce al

Consiglio di Amministrazione pareri, valutazioni e indicazioni sui diversi ambiti nei quali si sviluppa la missione della Fondazione, formula proposte per programmi e singole iniziative ad essa connesse.

Art. 11 - Bilancio

L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare, iniziando il 1° gennaio e finendo al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio economico consuntivo ed una relazione sociale relativa all'attività svolta dalla Fondazione nell'anno precedente.

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12 - La revisione dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti, salvo quanto previsto al precedente art. 7 per il caso di modificazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto, ipotesi in cui lo stesso delibera con il voto favorevole dei componenti che rappresentino almeno i due terzi del Consiglio.

La delibera del Consiglio di Amministrazione di modifiche allo Statuto sarà adottata con atto pubblico.

Art. 13 - Estinzione e Liquidazione

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Se lo scopo della Fondazione diventa impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 28, 1° comma, del Codice Civile, la Fondazione si estingue ai sensi del 2° comma del medesimo art. 28, nonché ai sensi della disciplina di cui all'art. 11 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 - Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie. In caso di estinzione della Fondazione il suo patrimonio verrà devoluto, ai sensi dell'art. 31, 1° comma, del Codice Civile, ai Soci Partecipanti, secondo i tempi e le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione, salvo che l'organo amministrativo deliberi di devolvere il patrimonio ad altre istituzioni, fondazioni o associazioni che perseguano i medesimi scopi della Fondazione, secondo le indicazioni dal medesimo fornite.

Nell'ipotesi si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori che potranno essere scelti anche fra membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Art. 14 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio arbitrale, composto dal tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte,



ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna, al quale spetterà, altresì, la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

Art. 15 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.